

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 novembre 2023

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2023, n. 16.

Variatione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 Pag. 9

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2023, n. 7.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) Pag. 14

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 15 novembre 2023, n. 7.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazione all'art. 5 del r.r. 34/1999)

1. Al comma 10 dell'articolo 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: *“tra di loro”* sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 6 del r.r. 34/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 34/1999 la parola: *“venti”* è sostituita dalla seguente: *“quindici”* e il periodo: *“Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori.”* è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

“2. In ciascuna battuta di caccia possono essere inseriti cacciatori non appartenenti alla squadra in misura massima del 50% dei partecipanti alla battuta stessa.”

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

“4. Le squadre possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio.”

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 15 novembre 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Morroni, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 ottobre 2023, deliberazione n. 1056;
- trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 19 ottobre 2023, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 20 ottobre 2023;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2023, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 43).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante “Prelievo venatorio della specie cinghiale” (pubblicato nel B.U.R. 3 dicembre 1999, n. 63), è stato modificato dai regolamenti regionali: 12 settembre 2000, n. 5 (in B.U.R. 20 settembre 2000, n. 51), 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000, n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32.), 2 novembre 2006, n. 11 (in B.U.R. 8 novembre 2006, n. 51), 22 maggio 2007, n. 4 (in B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23 E.S.), 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 5 ottobre 2009, n. 8 (in B.U.R. 14 ottobre 2009, n. 46), 23 maggio 2012, n. 7 (in B.U.R. 30 maggio 2012, n. 23), 14 aprile 2015, n. 8 (in B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22), 22 luglio 2016, n. 5 (in B.U.R. 27 luglio 2016, n. 34), 5 aprile 2017, n. 2 (in B.U.R. 12 aprile 2017, n. 15), 30 aprile 2020, n. 2 (in B.U.R. 6 maggio 2020, n. 36) e 22 ottobre 2020, n. 6 (in B.U.R. 28 ottobre 2020, n. 81).

Nota all’art. 1, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 5, comma 10 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Prelievo in battuta.

Omissis.

10. I capisquadra di ciascun distretto individuano, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell’A.T.C. di competenza prima dell’inizio della stagione venatoria.

Omissis.».

Nota all’art. 2, alinea:

- Il testo vigente dell’art. 6 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Modalità del prelievo in battuta.

1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di *quindici* cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l’ausilio di non più di quaranta cani.

2. *In ciascuna battuta di caccia possono essere inseriti cacciatori non appartenenti alla squadra in misura massima del 50% dei partecipanti alla battuta stessa.*

3. Ai cacciatori di cui al comma 2 è richiesta l’iscrizione all’A.T.C. di caccia in cui si svolge la battuta. Nel corso della stagione venatoria possono partecipare ad un massimo di due battute anche cacciatori non iscritti all’A.T.C.

4. *Le squadre possono effettuare congiuntamente l’esercizio venatorio.*

5. I partecipanti alla battuta devono marcare sul tesserino venatorio l’apposita casella e nella medesima giornata non possono effettuare altre forme di caccia.».